



Il Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo

Prot. N. 14191/AG del 14/7/2010

Ai Sindaci del cratere del sisma ai sensi dei
decreti del Commissario delegato
Ex DPCM 6 aprile 2009
Loro sedi

Al Dipartimento della Protezione civile
Via Ulpiano, 11
00187 Roma

Alla Prefettura dell'Aquila
c/o Scuola G.d.F., Via Delle Fiamme Gialle
Coppito – L'Aquila

Alla Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici dell'Abruzzo
L'Aquila

Alla Regione Abruzzo
Direzione Protezione Civile e Ambiente
L'Aquila

Alla Regione Abruzzo
Struttura Gestione Emergenza
c/o Scuola G.d.F., Via Delle Fiamme Gialle
Coppito – L'Aquila

Alla Provincia dell'Aquila
L'Aquila

Alla Provincia di Pescara
Pescara

Alla Provincia di Teramo
Teramo

e, p.c. Al Vice Commissario delegato per la ricostruzione
dott. Massimo Cialente
L'Aquila

OGGETTO: chiarimenti relativi alla interpretazione dei requisiti posti dal comma 1 dell'articolo 2 della OPCM 3790/2009 - acquisto di una nuova abitazione equivalente.

L'OPCM n. 3790/2009, nel disciplinare le operazioni di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 per i quali è stato dichiarato esito di agibilità di tipo E, all'articolo 2, comma 1 prevede che *“per accedere al contributo l'interessato presenta, entro 160 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli indirizzi del Commissario delegato, al Sindaco del Comune del luogo dove è situata l'unità immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare, una domanda redatta in conformità al modello allegato alla presente ordinanza. Nel caso di acquisto di una abitazione sostitutiva, nella domanda ne è dichiarata l'equivalenza a quella distrutta i cui limiti di metratura e cubatura ed il valore commerciale al momento del sisma non possono essere superati, nonché la conformità alla vigente regolamentazione igienico sanitaria e al Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 recante “Nuove norme tecniche per le costruzioni” e la relativa circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n.617.”*

E' evidente che la **conformità** alle Nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC), salvo i rari casi di edifici costruiti dopo la loro entrata in vigore, è quella che si richiede a **costruzioni esistenti**, per le quali vale quanto riportato nel Capitolo 8 delle stesse NTC e nella circolare applicativa n. 617/2009.

Dette NTC prevedono i casi in cui una costruzione esistente possa essere utilizzata senza particolari adempimenti ed i casi in cui, invece, sia necessario valutarne il livello di sicurezza.

La valutazione della sicurezza (nel senso più generale del termine, non solo sismica) è richiesta nei casi previsti nel paragrafo 8.3 delle NTC di seguito riportato.

Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorra anche una delle seguenti situazioni:

- *riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione;*
- *provati gravi errori di progetto o di costruzione;*
- *cambio della destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o della classe d'uso della costruzione;*
- *interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidità. Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni limitate della costruzione, la valutazione della sicurezza potrà essere limitata agli elementi interessati e a quelli con essi interagenti, tenendo presente la loro funzione nel complesso strutturale.*

La valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire se:

- *l'uso della costruzione possa continuare senza interventi;*
- *l'uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso);*
- *sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante.*

Come specificato nella circolare n. 617/2009, le NTC individuano due grandi categorie di situazioni nelle quali è obbligatorio effettuare la verifica di sicurezza, essendo entrambe le categorie comunque riconducibili ad un **significativo peggioramento delle condizioni di sicurezza iniziali o di progetto secondo la normativa dell'epoca della costruzione:**

- *variazioni, improvvisate o lente, indipendenti dalla volontà dell'uomo (ad esempio: danni dovuti al terremoto, a carichi verticali eccessivi, a urti, etc., danni dovuti a cedimenti fondali, degrado delle malte nella muratura, corrosione delle armature nel c.a., etc., errori progettuali o esecutivi, incluse le situazioni in cui i materiali o la geometria dell'opera non corrispondano ai dati progettuali);*
- *variazioni dovute all'intervento dell'uomo, che incide direttamente e volontariamente sulla struttura (v. § 8.4 delle NTC) oppure sulle azioni (ad esempio: aumento dei carichi verticali dovuto a cambiamento di destinazione d'uso), o che incide indirettamente sul comportamento della struttura (ad esempio gli interventi non dichiaratamente strutturali nel § 8.2 delle NTC).*

La valutazione della sicurezza dovrà effettuarsi ogni qual volta si eseguano gli interventi strutturali di cui al punto 8.4 (delle NTC), e dovrà determinare il livello di sicurezza prima e dopo l'intervento. Il Progettista dovrà esplicitare, in un'apposita relazione, i livelli di sicurezza attuali o raggiunti con l'intervento e le eventuali conseguenti limitazioni da imporre nell'uso della costruzione.

In particolare le tipologie di intervento contemplate dalle NTC nel punto 8.4 sono:

- *interventi di **adeguamento** atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle presenti norme;*
- *interventi di **miglioramento** atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle presenti norme;*
- ***riparazioni o interventi locali** che interessino elementi isolati, e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.*

La conformità alle NTC richiesta dall'articolo 2, comma 1, dell'OPCM n. 3790/2009 è, quindi, rispettata se l'edificio in cui si vuole acquistare l'abitazione equivalente non è soggetto alla valutazione di sicurezza prevista dalle stesse NTC. Se, invece, l'edificio si trova in una delle condizioni sopra richiamate (ad esempio presenta una *riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa* a causa dei danni prodotti dal sisma e, conseguentemente, devono essere realizzati interventi strutturali), allora ne deve essere valutata la sicurezza iniziale e quella dopo l'intervento. Tale valutazione fornisce gli elementi per accertare la conformità alle NTC e consentire ai soggetti interessati di presentare domanda di acquisto di una abitazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'OPCM n. 3790/2009.

Il valore di mercato per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente è individuato utilizzando i dati dell'Agenzia del Territorio, riferiti al primo semestre 2009, calcolati sull'abitazione di proprietà principale distrutta. Tenuto conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico, si utilizza il valore massimo indicato dall'Agenzia del territorio del metro quadrato equivalente.

Per la determinazione della superficie ponderata si fa riferimento alla seguente convenzione:

Unità abitativa:

DESCRIZIONE LOCALI – DIPENDENZE – PERTINENZE	SUPERFICIE m ²	COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE	SUPERFICIE EQUIVALENTE
Abitazione		1,00	
Balconi		0,33	
Terrazzi		0,30	
Portici		0,40	
Accessori diretti		0,60	
Accessori indiretti		0,50	
Verande/Logge		0,50	
Cantine/Solai		0,20	
Sottotetti agibili		0,50	
Sottotetti abitabili		0,80	
Aree scoperte		0,10	
Superficie totale ponderata			

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo
(Giovanni Chiodi)

